



Atleta: E.L.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Busnago Volley Ball Team a.s.d.

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il 27.9.2023 per la discussione di merito, alla presenza dell'atleta E.L. e del genitore esercente la potestà genitoriale, assistite dall'Avv. Lucia D'Ercole nonché del Sodalizio nella persona del Presidente Stefano Galbusera, assistito dall'Avv. Claudia Balestreri.

PREMESSO

Che con lettera di costituzione in mora inviata in data 25.7.2023 alla Busnago Volley Ball Team a.s.d., a firma del genitore e dell'Atleta, quest'ultima ha chiesto al Sodalizio di appartenenza, lo scioglimento del vincolo per giusta causa, lamentando un disinteresse nei suoi confronti che, ha inevitabilmente fatto venire meno il rapporto di fiducia tra le Parti.

Motivazioni poste dall'Atleta a fondamento della successiva istanza per lo scioglimento del vincolo dall'affiliata Busnago Volley Ball Team a.s.d., contenente la richiesta di accoglimento delle seguenti conclusioni:

FIPAV
Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



"In via preliminare: accertare e dichiarare la fondatezza della domanda e della presente istanza con ogni conseguente connessa statuizione;

Nel merito: accertare i presupposti giustificanti l'odierna domanda e per l'effetto, accogliendo la domanda proposta, dichiarare lo scioglimento del vincolo in via coattiva dalla Team Volley Busnago a.s.d per tutti i motivi esposti nel presente atto, senza alcun indennizzo, salvo ogni altro provvedimento, con contestuale restituzione della tassa ricorso;

In via del tutto subordinata: nella denegata ipotesi in cui la Commissione dovesse ritenere non provata l'esistenza di una giusta causa imputabile al Sodalizio, dichiarare lo scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al Sodalizio - per i motivi innanzi esposti - e determinare un equo indennizzo in favore della Team Volley Busnago, che tenga conto delle circostanze esposte in narrativa, degli accordi intrapresi, e degli esborsi sopportati dall'atleta, con contestuale restituzione della tassa ricorso e/o incameramento della stessa secondo equità. Salvezze istruttorie tutte anche in esito all'avviso comportamento processuale, con le dovute riserve ex art. art. 66, comma 3 REG della Fipav (acquisizione di altre prove oltre quelle prodotte) ed ex art. 9, comma 4 medesimo RG".

A fondamento dell'istanza di scioglimento del vincolo, l'Atleta ha dedotto che:

- *" La Società ha esclusivamente manifestato il totale disinteresse alle prestazioni sportive di E.L. per la prossima stagione sportiva, e di converso, il proprio esclusivo interesse ad essere remunerati per un asserito investimento, infondato e non provato";*
- *disinteresse dimostrato anche dal fatto che "E.L... è stata costretta a trovare un sodalizio presso il quale svolgere la propria attività sportiva, suo malgrado, Busnago*



Volley ha rifiutato ogni trasferimento, anche temporaneo, manifestando esclusivi interessi economici".

- disinteresse confermato dalla richiesta economica formulata dal Sodalizio in data 4.7.2023, a titolo di rimborso per la crescita tecnica dell'atleta.

Si è costituito in giudizio il sodalizio resistente, impugnando e contestando quanto *ex adverso* dedotto, aderendo, in pratica, alla richiesta di scioglimento del vincolo condizionandola "al pagamento di un indennizzo ...di euro 15.000,00".

Circostanza questa confermata dal Legale della Società, all'udienza del 27.9.2023, e dal Presidente che, interrogato sul punto, ha dichiarato che l'Atleta E.L., non avrebbe potuto più disputare - per una questione anagrafica - i campionati giovanili e, confermando, di non aver convocato l'atleta per la stagione 2023/2024 per nessuno dei campionati ai quali partecipa il Busnago Volley Team Club a.s.d. ovvero: "campionato di serie C e serie B".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita l'invocato accoglimento.

Per quel che qui rileva, l'atleta ha allegato che la richiesta di svincolo muove dal disinteresse del sodalizio nei suoi confronti.

Tale circostanza non solo non è stata smentita dagli atti di causa ma anche dalle affermazioni del Presidente durante l'udienza del 27.9.2023.

Difatti, la Società già nelle conclusioni delle controdeduzioni, non ha chiesto il rigetto dell'istanza di svincolo, ma soltanto un equo indennizzo a fronte della sua concessione; dall'altro, nel corso della riunione ha confermato che l'atleta non rientra nei progetti della società.



Si rileva allora che l'art. 35, comma 2, RAT riconosce un indennizzo (o rimborso spese) in favore del sodalizio esclusivamente nel caso in cui lo scioglimento del vincolo per giusta causa non sia ad esso imputabile.

Non vi è invece alcuna disposizione - tanto è vero che neanche il resistente è stato in grado di indicarla - che impone all'atleta, o a questa Commissione, di riconoscere a fronte della concessione dello svincolo un indennizzo al sodalizio per ragioni diverse da quelle disciplinate dal menzionato art. 35.

Nella specie, è evidente che la richiesta di scioglimento del vincolo sia imputabile ad una condotta del sodalizio e, più precisamente, al suo totale disinteresse nei confronti dell'atleta, la quale non è stata neppure convocata per gli allenamenti.

P.Q.M.

La Commissione Tesseramento Atleti accoglie il ricorso proposto dall'Atleta E.L. e dispone l'incameramento della tassa versata dal Sodalizio e la restituzione di quella corrisposta dall'Atleta E.L..

Affissione albo, 9 Ottobre 2023

F.to Il Presidente

Avv. Patrizia Soldini